

(N. 1363)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1950

Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, è stato disposto il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per le infrazioni alle norme concernenti l'autorizzazione a contrarre matrimonio commesse durante il periodo 10 giugno 1940-28 febbraio 1947.

Il termine utile per beneficiare del condono è stato stabilito alla predetta data del 28 febbraio 1947 (giuramento alla Repubblica delle Forze armate) in analogia a quanto sancito per l'amnistia e l'indulto dei reati militari dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° marzo 1947, n. 92.

Senonchè, il ritardo nell'emanazione del citato decreto 20 agosto 1947, n. 1514 (pubblicato solo nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1948) ha provocato incertezza in giovani ufficiali, i quali, a conoscenza della sicura emanazione del provvedimento, ma non del termine di tempo, sono rimasti nella speranza di giovare del condono ed hanno pertanto contratto matrimonio senza la necessaria autorizzazione anche dopo il 28 febbraio 1947.

Considerata ora tale circostanza e tenuto conto, soprattutto, che nella maggior parte dei casi il matrimonio è stato contratto per sanare situazioni delicate, determinatesi a causa dei tormentosi eventi di guerra, si ritiene op-

portuno e rispondente a criteri di umana comprensione spostare il suddetto termine utile per beneficiare del condono dal 28 febbraio al 31 dicembre 1947.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che si presenta ora alla vostra approvazione.

Il provvedimento, anche a volerlo considerare nella sostanza come una nuova concessione anzichè come una estensione nel tempo di un provvedimento di clemenza già disposto, appare nella forma in armonia alle vigenti norme costituzionali in quanto è da ritenere che il condono di sanzioni per infrazioni disciplinari non rientri nel disposto dell'articolo 79 della Costituzione, che prevede la legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto, istituiti propri ai reati.

Nè, d'altra parte, è sembrato possibile provvedere in materia con decreto presidenziale,

assimilando il condono in esame alla revoca di un provvedimento amministrativo con carattere di generalità, in quanto il precetto che vieta al militare di contrarre matrimonio senza l'assenso prescritto e la sanzione che, in caso di violazione del precetto, commina la cessazione dal servizio, discendono da norme aventi forza di legge, le quali, alla stregua della Costituzione vigente, non possono essere rese inoperanti, rispetto ai fatti avvenuti in un determinato periodo di tempo, se non con atto legislativo.

L'attuazione del provvedimento non comporta alcun onere finanziario, dato che la estensione del condono in esso disposta riguarda solo un ridotto numero di ufficiali inferiori dell'Esercito (sette in tutto), i quali, in attesa della definizione della loro posizione disciplinare, non sono mai stati allontanati dal servizio.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalità ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1° marzo al 31 dicembre 1947.